

SENTENZA  
N. 17537

**Anno 2016**

RUOLO GENERALE  
N. 44911/15

REPERTORIO  
N. \_\_\_\_\_/16

DEPOSITATA IL  
7/01/16



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO  
IL GIUDICE DI PACE ANGELA RESSA  
SEZ: 3 CIVILE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile **R.G. 44911/2015** avente ad oggetto:  
opposizione a sanzione amministrativa  
discussa all'udienza del 02/12/2015

PROPOSTA DA

, elett. dom. in 20133 Milano, via Negroli n. 14, presso lo studio dell'avv.  
Marisa Marraffino dalla quale è rappresentata e difesa

CONTRO

**Comune di Milano C.P.L.**, elett. dom. in 20135 Milano, via Friuli n. 30

## FATTO

Con due successivi ricorsi in opposizione, i cui conseguenti procedimenti venivano riuniti ex art. 274 comma 2 c.p.c., il sig. chiedeva l'annullamento dei verbali di cui all'allegato "A" emessi dal Comune di Milano C.P.L. per violazione dell'art. 7 comma 14 c.d.s. (circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto). A sostegno evidenziava di essere titolare di contrassegno invalidi n. 06398/03 rilasciato dal Comune di Milano, con valenza dal 14/02/2012 al mese di febbraio 2017 (doc. in atti); di aver comunicato il numero di targa del nuovo veicolo non appena ricevuti i primi verbali; di aver chiesto l'annullamento degli stessi in regime di autotutela; di non aver ricevuto alcun riscontro in merito.

Il Comune di Milano non si è costituito.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 719/2008 la Corte di Cassazione ha statuito: "in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio". Precisa, la Corte, che il rilascio da parte del sindaco di "apposita autorizzazione in deroga" ha validità di cinque anni ed è resa nota mediante apposito "contrassegno invalidi", strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo, da apporsi sulla parte anteriore del veicolo.

Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di essere titolare di detto contrassegno e la circostanza è da sola sufficiente, a prescindere dalla comunicazione della targa del veicolo utilizzato, per legittimare il transito nelle corsie riservate.

Per completezza, si evidenzia che in base al disposto dell'art.5 del d.p.r. 384/78 e dell'art. 4 comma 11 del d.p.r. 503/96 gli automezzi che trasportano disabili possono sostare e circolare in zone a traffico limitato, nelle corsie preferenziali aperte ai mezzi pubblici e taxi, sostare in zone dove vige il divieto purché non si intralci il traffico. Il mezzo deve avere esposto l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

Inoltre, il Comune di Milano, che aveva l'onere di dimostrare la legittimità delle pretese sanzionatorie, non ha provveduto a depositare i documenti fotografici attestanti le violazioni contestate.

Per tutto quanto esposto, questo giudice accoglie il ricorso e annulla i verbali impugnati. Spese compensate.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso presentato da  
- compensa le spese.

avverso i verbali di cui all'allegato "A";

IL GIUDICE DI PACE  
dott. Angela Bessa